



Città di Soverato

Calabria
SETTORE 6°

POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

n. 36

data 16/04/2024

Oggetto:

nomina degli incaricati al trattamento dei dati relativi alla gestione del sistema di foto sorveglianza e videocamere installate nel territorio del comune di Soverato.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Richiamati il provvedimento sindacale N.06 del 05/01/2024 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore VI - Polizia Locale, ed il provvedimento sindacale N. 09 del 12.04.2024 relativo alla nomina dello scrivente quale responsabile del trattamento dei dati personali inerenti il settore VI POLIZIA LOCALE;

Visto il Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel Comune di Soverato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 23/10/2023, con il quale viene disciplinato il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio comunale, nonché l'utilizzo di detto impianto, e con il quale viene nominato Responsabile della gestione tecnica il Responsabile del Settore VI - Polizia Locale;

Considerato, ai sensi del predetto Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, che:

1. gli impianti di videosorveglianza costituiscono uno strumento di prevenzione e sono finalizzati:
 - a) alla tutela dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, altresì nella sua declinazione locale di Sicurezza Urbana, con particolare riguardo alla quiete pubblica e alla civile convivenza;
 - b) alla prevenzione e contrasto di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità diffusa e predatoria commessi sul territorio comunale;
 - c) alla prevenzione di fenomeni che comunque comportano turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
 - d) al controllo di determinati luoghi, ritenuti meritevoli di particolare tutela;
 - e) alla sorveglianza diretta di aree che, in situazioni contingenti, possono presentare elementi di particolare criticità, in concomitanza con eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - f) alla tutela degli immobili dell'Amministrazione di proprietà o ingestione;
 - g) al monitoraggio dei flussi di traffico veicolare e alle attività rivolte alla sicurezza stradale per le finalità di polizia amministrativa e ambientale;
2. l'accesso alla sala di controllo è consentito solo al Titolare, ai Responsabili, ai soggetti individuati e agli autorizzati di cui all'art. 9. ;
3. il referente del trattamento e gli altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento dei dati nominano gli autorizzati che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. i dati personali devono essere raccolti e registrati per le finalità indicate all'art. 1 e conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto (non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione);

Visto, in materia di videosorveglianza, il Provvedimento dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, che richiama le disposizioni di legge che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, e precisa che:

- gli interessati al trattamento dati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata;
- l'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati;
- il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile, a visionare le immagini;
- la durata di conservazione delle immagini per i Comuni, e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, *il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini*, fatte salve speciali esigenze (Un eventuale allungamento dei tempi deve essere sottoposto a verifica del Garante);

Visto altresì il Regolamento attuativo del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 09 del 22/06/2020;

Preso atto che il Responsabile del trattamento dati provvede, per il proprio ambito di competenza, a tutte le attività previste dalla legge con particolare riferimento all'adozione di idonee misure tecniche e organizzative utili a garantire la sicurezza dei trattamenti;

Visto il D. Lgs 30/06/2003, n.196 come modificato dal D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 di attuazione del Regolamento UE 2016/679 che all'Art. 2- quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) espressamente prevede:

1. *il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.*

2. *il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.*

Precisato che per "incaricato del trattamento dei dati personali" si intende la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

DETERMINA

1. di dare atto che il trattamento dei dati eseguito dalla Polizia Locale in relazione alla gestione del sistema di foto sorveglianza e videocamere installate nel territorio comunale avviene per finalità di sicurezza urbana e per le altre finalità codificate nell'apposito regolamento comunale, indicate in premessa. Il trattamento avviene altresì secondo le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (*provvedimento dell'otto aprile 2010*);
2. di dare atto pertanto che il termine massimo di durata della conservazione delle immagini, come previsto al punto 3.4 del predetto provvedimento del Garante, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle immagini, fatte salve speciali esigenze (un eventuale allungamento dei tempi dovrà essere sottoposto a verifica del Garante);
3. di nominare "incaricato" del trattamento dei dati acquisiti dal sistema di videosorveglianza del Comune di Soverato il seguente personale :
 - Sottotenente di P.L. Larosa Raffaele - dipendente a tempo indeterminato Cat. C;
 - Sottotenente di P.L. Cosentino Vittoria - dipendente a tempo indeterminato Cat. C;

Il suddetto personale, autorizzato all'accesso:

- dovrà eseguire il trattamento dati acquisiti dal sistema unicamente per le finalità istituzionali indicate nel vigente Regolamento Comunale di videosorveglianza e nella vigente legislazione in materia, tra cui il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'otto aprile 2010;

- provvederà alla gestione del sistema e dei dati acquisiti, curerà il monitoraggio della funzionalità del sistema e, quando richiesto, l'estrpolazione delle immagini;
 - provvederà a segnalare al Responsabile del Settore, ai fini della successiva comunicazione agli organi competenti, la rilevazione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali;
 - potrà consentire l'accesso alle informazioni raccolte agli Organi di Polizia e all'Autorità Giudiziaria previa richiesta scritta e motivata;
 - potrà intervenire, in situazioni di necessità o su richiesta degli Organi di Polizia, e previa comunicazione allo scrivente, sull'impianto effettuando le necessarie operazioni (es. spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.);
 - curerà la conservazione delle eventuali immagini estrapolate o escluse dalla distruzione automatica in quanta attinenti o rilevanti per le finalità di videosorveglianza che dovranno essere salvate su apposito dispositivo;
4. di dare atto che tutto il personale incaricato dovrà rispettare le seguenti specifiche misure di sicurezza per il trattamento dati di videosorveglianza.
- In particolare:
- a) divieto di comunicazione e/o diffusione delle immagini e dei dati senza la preventiva autorizzazione del sottoscritto Responsabile del trattamento dati;
 - b) l'accesso alle immagini e ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari lavorativi;
 - c) l'accesso all'area ove è installato il monitor di controllo delle immagini è assolutamente vietato al personale non autorizzato. Si intende autorizzato all'accesso in tale area, comunque in presenza di un incaricato addetto alla Centrale Operativa, il personale addetto alla pulizia dei locali nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
5. di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato di cui al punto 3);
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura di, questo Comando a tutti i dipendenti del settore ;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Ragioneria ed all'Ufficio Segreteria;
8. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del VI Settore
Ten. Salvatore Saia
(firmato come da originale in atti)